

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5676 del 05/11/2018
Oggetto	OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. REMP TECHNO SRL, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PAVIMENTI IN GOMMA E ALTRI MANUFATTI IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA DELL'INDUSTRIA, N.11, FOGNANO. CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2018/2264 DEL 10/05/2018 .
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5902 del 05/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **REMP TECHNO SRL** - CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PAVIMENTI IN GOMMA E ALTRI MANUFATTI IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA DELL'INDUSTRIA, N.11, FOGNANO – **CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2018/2264 DEL 10/05/2018** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n.2018/2264 del 10/05/2018 a favore della Ditta Remp Techno srl, per la propria attività di produzione pavimenti in gomma e altri manufatti sita in Comune di Brisighella, Via dell'Industria, n.11, località Fognano;

VISTA l'istanza inoltrata dalla Ditta Remp Techno srl alla SAC in data 18/10/2018 e acquisita con PGRA 2018/14496 (pratica **SinaDoc n. 32306/2018**) con la quale si richiede la correzione dell'AUA adottata con la Determina Dirigenziale n.2264/2018 sopracitata, limitatamente agli autocontrolli analitici indicati con frequenza annuale anche sulla emissione E22 - Dosatura additivi – per la quale le emissioni risultano essere di tipo diffuso, previo passaggio in un sistema di abbattimento mediante filtro a tessuto;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi ostativi per procedere alla correzione, per mero errore materiale, dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n.2264/2018 a favore della Ditta Remp Techno srl di Brisighella, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione pavimenti in gomma e altri manufatti, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA CORREZIONE, per mero errore materiale**, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**) adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n. 2264/2018 a favore della Ditta **Remp Techno srl** (C.F./P.IVA 02556400394), avente sede legale e attività di produzione pavimenti in gomma e altri manufatti, in Comune di Brisighella, Via dell'Industria, n.11, località Fognano, limitatamente alla emissione E22 – Dosaggio additivi, che risulta diffusa e non convogliata, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA **comprende, corregge e sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA:

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le operazioni di movimentazione e il carico/scarico, vengano attivati esclusivamente in tempo diurno (6-22);
- Durante le lavorazioni e l'attivazione delle sorgenti sonore interne al capannone, gli infissi sul lato Sud Ovest, in corrispondenza dei ricettori, devono essere mantenuti chiusi;
- Deve essere eseguita manutenzione delle sorgenti sonore significative, al fine di permettere il funzionamento ottimale delle apparecchiature evitando incrementi di rumorosità dovuti a malfunzionamenti/usura.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che la correzione della presente **AUA** diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone anche efficacia**.
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ditta interessata e agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni

- La Ditta Remp Techno srl svolge attività di produzione pavimenti in gomma e altri manufatti, come plantari in lattice, nello stabilimento sito in Comune di Brisighella, Via dell'Industria, n.11, località Fognano;
- L'attività della Ditta è suddivisa nei seguenti reparti produttivi:
 - reparto di mescolazione;
 - locale dosatura e miscelazione;
 - reparto stampaggio – presse grandi;
 - reparto stampaggio – presse piccole;
 - reparto plantari in lattice.
- Le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie di lavorazione e non hanno subito modifiche qualitative.
- Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni, per le quali non si indicano limiti specifici:

Emissioni E24 e E26 – Bruciatori a metano a tiraggio naturale;

Emissioni da E13 a E16 – Torrini per ricambio d'aria nella zona di lavorazione lattice per plantari;

Emissioni da E17 a E20 – Torrini per ricambio d'aria nel reparto lavorazione pavimenti;

Emissione E5 – ricambio aria;

Emissione E22 – Dosatura additivi (Filtro a tessuto)-

Limiti:PUNTO DI EMISSIONE E2- MISCELAZIONE E CALANDRATURA

Portata massima	11000	Nm ³ /h
Altezza minima	5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili	30	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E4 - STAMPAGGIO PAVIMENTI

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Olio di silicone	20	mg/Nm ³
------------------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E4 BIS- STAMPAGGIO PAVIMENTI

Portata massima	27000	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Olio di silicone	20	mg/Nm ³
------------------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E9 - FINISSAGGIO PAVIMENTI E ASPIRAZIONE GRAFFIATRICE - C+F.T.-

Portata massima	5100	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E12 - ASPIRAZIONE PRESSE PAVIMENTI – C -

Portata massima	40500	Nm ³ /h
Altezza minima	4	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E21 - CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A METANO

Portata massima	3100	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	350	mg/Nm ³
SOx	35	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E23 – NASTRO TRASPORTATORE IMPIANTO PRODUZIONE PLANTARI IN LATTICE

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche (come COT)	5	mg/Nm ³
H ₂ S	5	mg/Nm ³
NH ₃	15	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E25 – FORNO DI VULCANIZZAZIONE –

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Temperatura	120	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche (come COT)	5	mg/Nm ³
H ₂ S	5	mg/Nm ³
NH ₃	15	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E27 – FORNO COTTURA PLANTARI –

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Temperatura	100	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche (come COT)	5	mg/Nm ³
H ₂ S	5	mg/Nm ³
NH ₃	15	mg/Nm ³

Prescrizioni

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)

UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di

lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione delle seguenti emissioni: E21, E22, E24, E26, da E13 a E16, da E17 a E20, E5 per le quali, trattandosi di ricambi d'aria, impianti termici a tiraggio naturale, torrini e impianto dosatura additivi, non vengono indicati limiti specifici alle emissioni. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **le manutenzioni da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto di Impianto.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.